



COMUNE DI BOBBIO PELLICE



## STUDIO SUI PASCOLI COMUNALI

*REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASCOLI*

DICEMBRE 2022  
REV. GENNAIO 2023

PROGETTISTI:

UFFICIO FORESTALE DEI COMUNI DI BOBBIO PELLICE, RORÀ E ANGROGNA

DOTT. FOR. ANDREA IGHINA

DOTT. FOR. PAOLO MARIA TERZOLO

DOTT. FOR. CHIARA CASELLA

Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **ART. 1 FINALITÀ**

Il presente Regolamento pascoli, in continuità storica con il Regolamento Alpeggi approvato nel 1993, si pone l'obiettivo di disciplinare la corretta gestione dei pascoli del Comune di Bobbio Pellice al fine di mantenere le caratteristiche produttive, ambientali, paesaggistiche e fruttive degli stessi e dell'intero territorio, a vantaggio delle aziende locali e dell'intera collettività. A tal proposito si richiama l'antica origine del patrimonio pastorale comunale, ampiamente precedente all'impianto del catasto, e l'appartenenza degli alpeggi comunali destinati al pascolo al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 56 dello Statuto comunale in quanto ecosistemi ad alto valore ambientale e naturalistico destinati a conservare le qualità paesaggistiche del territorio montano e le tradizioni della collettività locale

### **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento comunale disciplina l'esercizio del pascolamento delle tradizionali superfici a pascolo di proprietà del Comune di Bobbio Pellice, regolamentando le modalità di concessione dei seguenti tradizionali-alpeggi comunali:

- Giulian,
- Bancet,
- Crosenna,
- Pis Ouvert,
- La Rossa,
- Pis della Rossa
- Prà inferiore,
- Partia d'amount,
- Content, pascolo di pertinenza, degli alpeggi Prà Inferiore e Partia d'Amount, suddiviso tra loro in quota indivisa al 50%

I pascoli compresi nei soprarichiamati alpeggi, quali risultano dalle allegate perimetrazioni cartografiche, potranno essere affidati dal Comune in concessione d'uso esclusivo a terzi, che ne facciano richiesta, secondo le modalità indicate negli articoli successivi. Le strutture d'alpeggio di proprietà comunale, insistenti su pascoli, sono considerate parte integrante del comprensorio di pascolo sul quale insistono e, pertanto, verranno assegnate in concessione "a corpo", unitamente all'alpeggio, pur con canone separato.

Per ogni comprensorio di pascolo è stata predisposta una specifica scheda descrittiva, con planimetria, individuazione delle superfici catastali, indicazioni delle tipologie di uso del suolo secondo la classificazione UNAR (Unità arboree come definite nella nota AGEA del 22/06/2009) e conseguentemente delle superfici nette pascolabili, determinazione dei carichi e della durata di monticazione, indicazione del canone base di concessione, ripartizione della superficie pascoliva tra pascolo bovino e pascolo ovino. Le singole schede hanno costituito la base per le sintetiche e vincolanti indicazioni riportate nel presente regolamento.

Successivi eventuali aggiornamenti e modifiche delle schede descrittive comporteranno, dopo loro approvazione, contestuale modifica dei parametri specifici di ogni alpeggio.

### **ART. 3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal codice civile e dalla normativa nazionale e regionale in materia di concessione di pascoli comunali, polizia veterinaria, ambiente, foreste.

Si richiama espressamente il vigente Piano Forestale Aziendale, valido per il quindicennio 2021 – 2036, approvato con DGR 2-4650 del 18/02/2022, con particolare riferimento alla definizione dei boschi pascolabili

#### **ART. 4 COMMISSIONE COMUNALE AGRICOLTURA**

1. La Commissione Agricoltura, istituita dall'Amministrazione Comunale, ha il compito di supportare l'Amministrazione stessa in materia di gestione dei pascoli.
2. La Commissione ha funzione consultiva, propositiva e di controllo nell'ambito della gestione pastorale del territorio comunale sulla base del regolamento e della normativa vigente in materia;
3. Annualmente, nei mesi di gennaio/febbraio la Commissione, sentiti i Referenti dell'Alpe, relaziona all'Amministrazione in merito all'analisi dell'andamento della stagione pastorale passata e formula suggerimenti per la stagione successiva. In particolare formula valutazioni in merito ai carichi e alla durata della stagione di pascolo, oltre che, nel caso di fabbricati strumentali d'alpe di proprietà comunale, sul loro stato di conservazione e manutenzione.
4. Alla Commissione Agricoltura compete inoltre di esprimere pareri in merito alla determinazione di carichi stagionali e di durata della monticazione, in deroga a quanto previsto nel presente regolamento.
5. La Commissione Agricoltura formula inoltre suggerimenti e pareri sui criteri di aggiudicazione degli alpeggi e sulla destinazione dei relativi proventi.
6. La Commissione Agricoltura fornisce parere all'Amministrazione Comunale in merito all'approvazione delle schede descrittive di ogni alpeggio e delle loro eventuali future modifiche e correzioni.

#### **TITOLO II - NORME DI GESTIONE DEI PASCOLI**

#### **ART. 5 SOGGETTI CONCESSIONARI DEL PASCOLO**

1. Per ogni comprensorio il Comune individua, in relazione alle domande pervenute e secondo le modalità di cui al successivo art. 10, un unico concessionario, costituito da una singola azienda o da una pluralità di aziende specificatamente associate per la gestione dell'alpeggio (A.T.I). Sarà dunque adottato da parte del Comune un unico provvedimento di concessione dell'alpeggio e stipulato un unico disciplinare di concessione per ogni comprensorio. Qualora, nel corso del rapporto di concessione, un'azienda componente dell'ATI intenda cessare dall'associazione, l'impegno assunto nei confronti del Comune di Bobbio P. dovrà essere integrato dalle altre aziende aderenti all'ATI; in difetto, la concessione decadrà e verrà avviato un nuovo procedimento per l'affidamento in concessione dell'alpeggio. E' tuttavia possibile l'inserimento di nuove aziende nell'ATI in sostituzione di quella cessante purché abbiano le medesime caratteristiche relativamente ai criteri di precedenza di cui all'art. 11.
2. In ogni concessione di pascolo il concessionario, qualora costituito da associazione tra imprese agricole, individuerà un referente, che terrà i rapporti con il Comune e avrà la rappresentanza dell'associazione.
3. In alternativa alla stipula di un unico disciplinare di concessione, in casi particolari e su richiesta motivata delle aziende agricole interessate, il Comune potrà stipulare più di un disciplinare sul medesimo comprensorio. In tal caso le aziende agricole dovranno presentare congiuntamente al Comune specifica richiesta in tal senso, contenente la precisa indicazione delle singole aree di pascolo oggetto delle singole concessioni-contratto, sia in termini superfici, sia con allegata cartografia. Anche in presenza di più concessioni-contratto le aziende interessate restano solidalmente obbligate nei confronti del Comune concedente e dovranno indicare congiuntamente un referente.

#### **ART. 6 COMPRESORI DI PASCOLO**

Gli alpeggi comunali, di cui all'art.2, come da schede descrittive, hanno le seguenti superfici di riferimento

- Alpeggio del Giulian: esteso su ha 787, di cui la superficie pascolabile eligibile risulta di ha 456, oltre a ha 100 di superficie boscata, pascolabile ma non eligibile..
- Alpeggio Bancet: esteso su ha 392, di cui la superficie pascolabile eligibile risulta di ha 211, oltre ad ha 14 di superficie boscata, pascolabile ma non eligibile.
- Alpeggio Crosenna: esteso su ha 598, di cui la superficie pascolabile eligibile risulta di ha 343, oltre ad ha 58 di superficie boscata, pascolabile ma non eligibile..
- Alpeggio Alpe La Rossa: esteso su ha 435, di cui la superficie pascolabile eligibile risulta di ha 306, oltre ad ha 43 di superficie boscata, pascolabile ma non eligibile..
- Alpeggio Pis della Rossa: esteso su ha 1.065, di cui la superficie pascolabile eligibile risulta di ha 361, oltre a ha 156 di superficie boscata, pascolabile ma non eligibile..
- Alpeggio Pis Uvert: esteso su ha 613, di cui la superficie pascolabile eligibile risulta di ha 272, oltre a ha 123 di superficie boscata, pascolabile ma non eligibile..
- Alpeggio Prà esteso su ha 484, di cui la superficie pascolabile eligibile risulta di ha 355, oltre a ha 66 di superficie boscata, pascolabile ma non eligibile.
- Alpeggio Partia d'Amount: esteso su ha 1.209, di cui la superficie pascolabile eligibile risulta di ha 486, oltre a ha 20 di superficie boscata, pascolabile ma non eligibile..
- Content, in condivisione indivisa al 50% tra Prà Inferiore e Partia d'Amount: esteso su ha 256, di cui la superficie pascolabile eligibile risulta di ha 214, oltre a ha 20 di superficie boscata, pascolabile ma non eligibile..

#### **ART. 7 DEFINIZIONE DEI CARICHI DI BESTIAME**

1. Il presente regolamento definisce, nelle specifiche schede descrittive, il carico minimo stagionale, il carico massimo stagionale e il carico massimo istantaneo (giornaliero) per ciascun alpeggio.
2. Il carico di bestiame, indicato nel presente regolamento e in tutti i documenti cui ad esso fanno riferimento, è espresso in Unità di Bestiame Adulto (UBA). La conversione delle unità animali in UBA viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportati:
  - Tori, Vacche e altri bovini > 2 anni = 1 UBA;
  - Bovini tra 6 mesi e 2 anni = 0.60 UBA;
  - Bovini < 6 mesi = 0.40 UBA;
  - Equini > 1 anno = 1.00 UBA;
  - Equini < 1 anno = 0.60 UBA;
  - Ovi-caprini = 0.15 UBA.
3. L'età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante la stagione di pascolo non ha effetti ai fini della definizione del carico.
4. I carichi di bestiame sono espressi nella modalità di UBA/ha × stagione (accompagnato dalla specifica, per ogni alpeggio dei giorni di durata della stagione).
5. Qualora il concessionario disponga di un PPA (Piano Pastorale Aziendale), previa sua approvazione da parte dell'Amministrazione comunale, sentita la competente Commissione Agricoltura, potranno essere variati sia i carichi sia la durata della stagione di pascolamento.
6. La Commissione Agricoltura, su richiesta motivata del concessionario può autorizzare annualmente un carico di bestiame differente rispetto a quanto indicato.

#### **ART. 8 STAGIONE DI PASCOLO**

1. La durata della stagione di pascolo sarà conforme all'art. 46 del vigente Regolamento Forestale 8/R del 2015, facendo salve eventuali proroghe stagionali deliberate dalla Regione Piemonte.
2. La durata minima della stagione di pascolo sul territorio comunale non dovrà essere in ogni caso inferiore

a 80 giorni, fatto salvo specifiche deroghe della Regione Piemonte o della Commissione Agricoltura in presenza di particolari condizioni del decorso meteorologico stagionale o in presenza di particolari e giustificate motivazioni del caricatore d'alpe, previo accordo con l'Amministrazione comunale;

3. La Commissione Agricoltura valuta annualmente la necessità di posticipare l'inizio della stagione di pascolo o anticiparne i termini, in funzione dell'andamento climatico stagionale.

#### **ART. 9 STAGIONE DI PASCOLO E CARICHI STAGIONALI PER OGNI COMPENSORIO**

Gli alpeggi comunali, di cui all'art.2, come da schede descrittive, hanno i seguenti carichi stagionali, riferiti alle indicate durate della stagione di pascolo

Alpeggio	Carico massimo	Carico minimo	Carico max istantaneo	Durata stagionale
Giulian	230	150	350	90
Bancet	140	75	350	70
Crosenna	160	120	350	100
Pis Uvert	130	70	300	130
Pis della Rossa	170	85	300	90
La Rossa	150	100	300	100
Prà Inferiore	220	140	350	100
Partia d'Amount	230	150	350	90
Content	125	85	250	90

#### **ART. 10 DURATA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI E PROROGHE**

1. I pascoli compresi nei soprarichiamati alpeggi potranno essere affidati dal Comune in concessione d'uso a terzi per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la facoltà del Comune assegnare la concessione per una durata minore nel caso di comprovate necessità organizzative o nel caso in cui tale esigenza derivi dalla necessità di allineamento delle scadenze di precedenti assegnazioni di differenti comprensori.
2. E' escluso il rinnovo tacito. Pertanto, la concessione cesserà di diritto e di fatto alla naturale scadenza stabilita nella concessione-contratto senza necessità di preavviso o disdetta.
3. E' facoltà del Comune prorogare la durata dei contratti di concessione per particolari situazioni, e, comunque, la concessione non potrà essere prorogata per più di tre anni consecutivi.

#### **ART. 11 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI D'USO DEI PASCOLI AGLI OPERATORI CHE ABBIANO MANIFESTATO INTERESSE**

1. Il Comune procederà ad affidare in concessione l'uso dei singoli alpeggi di cui al precedente art. 6 agli operatori economici del settore che ne facciano richiesta entro i termini assegnati da apposito Avviso pubblico e che abbiano pregressa esperienza professionale quinquennale nella conduzione di pascoli in alpeggio e non abbiano situazioni di morosità nei pagamenti con il Comune di Bobbio.
2. L'avviso pubblico per l'affidamento in concessione dei pascoli comunali disponibili verrà pubblicato all'Albo pretorio comunale entro il 31 gennaio di ciascun anno e resterà pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi.
3. Successivamente alla presentazione delle domande nei termini assegnati dall'Avviso pubblico di cui al precedente comma, la Giunta Comunale provvederà all'affidamento in concessione dei singoli alpeggi secondo le modalità indicate nei commi successivi.
4. Qualora un solo operatore del settore presenti richiesta per la concessione in uso esclusivo di uno degli alpeggi di cui al precedente art. 6, la Giunta Comunale assegnerà in concessione l'alpeggio a favore dell'operatore che ne abbia fatto tempestiva richiesta.

5. Nell'eventualità in cui due o più operatori del settore presentino tempestiva richiesta per la concessione del medesimo alpeggio, la Giunta Comunale, sentita la Commissione Agricoltura – previa nomina di apposita Commissione di valutazione, -procederà alla selezione delle stesse mediante confronto concorrenziale ed assegnerà in concessione i singoli pascoli in alpeggio all'operatore che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione del pascolo e si proponga di avvalersi della concessione per un uso che più risponda all'interesse pubblico alla conservazione delle qualità naturalistiche del territorio montano e delle tradizioni locali.

6. La valutazione delle richieste pervenute ai fini dell'individuazione dell'operatore, cui affidare la concessione, dovrà avvenire sulla base di criteri preventivamente determinati nell'Avviso pubblico di cui al precedente comma 2, i quali dovranno tener conto dei seguenti elementi di valutazione:

- operatori già stabilmente operanti nel territorio del Comune di Bobbio Pellice o di Comuni contermini della Val Pellice, che abbiano il possesso di immobili strumentali d'alpe nella zona o località o che abbiano partecipato finanziariamente alla costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati d'alpe di proprietà Comunale e monticanti esclusivamente bestiame proprio e di terzi residenti nel Comune di Bobbio Pellice o in Comuni contermini della Val Pellice e con codice di stalla riferito ai medesimi comuni;

- operatori già stabilmente operanti nel territorio del Comune di Bobbio Pellice o di Comuni contermini della Val Pellice, che abbiano il possesso di immobili strumentali d'alpe nella zona o località o che abbiano partecipato finanziariamente alla costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati d'alpe di proprietà Comunale e monticanti bestiame anche di terzi non residenti;

- operatori già stabilmente operanti nel territorio del Comune di Bobbio Pellice o di Comuni contermini della Val Pellice, che non abbiano il possesso di immobili strumentali d'alpe nella zona o località e monticanti esclusivamente bestiame proprio e di terzi residenti nel Comune di Bobbio Pellice o in Comuni contermini della Val Pellice e con codice di stalla riferito ai medesimi comuni;

- operatori già stabilmente operanti nel territorio del Comune di Bobbio Pellice o di Comuni contermini della Val Pellice, che non abbiano il possesso di immobili strumentali d'alpe nella zona o località e monticanti bestiame anche di terzi non residenti;

- operatori che forniscano ospitalità agrituristica in alpeggio, anche a seguito della ristrutturazione di fabbricati, pubblici o privati, presenti nell'alpeggio;

- operatori che pratichino la caseificazione in alpeggio mediante lavorazione di latte locale e che possiedano locali di lavorazione e conservazione idonei

7. Nell'assegnazione in concessione dei singoli alpeggi, la Giunta Comunale, su proposta formulata dalla Commissione di valutazione di cui sopra all'esito della valutazione comparativa tra le istanze tempestivamente pervenute, sentita la Commissione Agricoltura, provvederà all'affidamento in concessione dei singoli alpeggi assegnando precedenza – in caso di parità – alla storicità d'insediamento sui singoli pascoli, alla pregressa esperienza professionale nella conduzione di pascoli locali e/o nella lavorazione di latte locale e/o nella caseificazione in alpeggio.

8. All'esito della procedura di confronto concorrenziale di cui ai precedenti commi 5 e 6, l'Amministrazione comunale provvederà a formalizzare il provvedimento di concessione entro trenta giorni ed alla stipula di apposita concessione-contratto contenente la compiuta disciplina del rapporto di concessione dell'alpeggio.

#### **ART. 12 CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il Comune stabilisce e aggiorna il canone di concessione delle superfici a pascolo Comunali, secondo il parere della Commissione agricoltura;

2. Il Canone è determinato a corpo, riportando tuttavia la suddivisione degli elementi di valutazione (pascolo, strutture, accesso, ecc) che ne hanno determinato l'importo;

3. Il canone di concessione è soggetto alla rivalutazione negli anni successivi al primo in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni su base Istat computata al 80%.

#### **ART. 13 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI DEI PASCOLI COMUNALI**

1. Compite le formalità di assegnazione e disposta la concessione dei comprensori di pascolo, gli assegnatari

resteranno vincolati verso il Comune, mentre il Comune lo sarà solo ad intervenuta esecutività del provvedimento di concessione;

2. La sottoscrizione del relativo contratto dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del pascolo. Decorso infruttuosamente tale termine ed in assenza di qualsiasi comunicazione da parte dell'assegnatario, quest'ultimo si intenderà decaduto da ogni diritto derivante dalla concessione e si procederà all'affidamento in favore di altro richiedente.
3. Tutte le imposte, le tasse e diritti relativi alla stipula del Contratto ed alla registrazione dello stesso sono a carico dell'aggiudicatario. Questi dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, i seguenti documenti:
  - Garanzia fideiussoria per un ammontare pari ad una annualità del canone sotto forma di contratto di fideiussione bancaria, assicurativa o con deposito a favore del Comune di Bobbio Pellice, riscuotibile dal Comune a semplice richiesta, senza eccezioni, a garanzia e tutela degli obblighi contrattuale e gestionali e delle opere di miglioramento contenute nel contratto di concessione;
  - Polizza assicurativa a copertura dei rischi di Responsabilità Civile derivanti all'esercizio dell'attività svolta, che andrà comunicata al Comune

#### **ART.14 SUBCONCESSIONE**

1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, sentita la Commissione Agricoltura, potrà sub concedere, con contratti annuali, fino al 30% della superficie netta pascolabile. Restano esclusi dalla sub concessione i fabbricati, che potranno essere utilizzati dal sub concessionario solo unitamente al concessionario ed alla sua continua presenza.
2. La sub-concessione a terzi del pascolo o di una parte di esso superiore al 30%, non autorizzata dal Comune concedente, determina la decadenza della concessione-contratto del pascolo comunale.

#### **ART. 15 RIPARTIZIONE TRA PASCOLI BOVINI E PASCOLI OVINI**

1. Le schede e relative cartografie dei comprensori di pascolo distinguono le aree di pascolo ovino rispetto a quelle di pascolo bovino.
2. Il bestiame ovino potrà pascolare nella zona bovina sulla base di specifico accordo scritto tra le aziende presenti sull'alpeggio; tale accordo dovrà dettagliare date, carichi e luoghi di pascolo degli ovini. Con specifiche appendici al presente regolamento riferite ai singoli alpeggi, il Comune si riserva, sentiti gli allevatori interessati, di definire con precisione date e luoghi per l'esercizio del pascolo ovino nelle aree di pascolo bovino.
3. Il bestiame bovino potrà pascolare nelle zone riservate agli ovicaprini solamente in assenza di questi ultimi. Il conduttore del bestiame bovino dovrà comunicare all'Amministrazione la propria intenzione di pascolare le aree ovine e con tale comunicazione si assumerà la responsabilità di eventuali incidenti che possano occorrere ai propri bovini.

#### **ART. 16 NORME GENERALI SULLA GESTIONE DEI PASCOLI.**

1. Tutte le aziende agricole presenti sull'alpeggio unitariamente e sussidiariamente, anche con il coordinamento del Referente, dovranno curare la buona pratica del pascolamento nell'area in concessione, suddividere mandrie e greggi e stabilire le sezioni e i turni di pascolamento di modo da garantire il più razionale uso e la migliore conservazione del pascolo, in una logica di sostenibilità, al fine di tutelare la biodiversità e garantire le migliori potenzialità produttive del pascolo.
2. È fatto obbligo agli affidatari di pascoli di:
  - Soggiornare continuativamente nell'alpeggio assicurando una costante guardiania, diurna e notturna, del bestiame.
  - Gestire direttamente il comprensorio di pascolo e il bestiame;

- Provvedere ad un'opportuna sorveglianza del bestiame monticato durante tutto il periodo d'alpeggio, in modo tale da impedire agli animali di disperdersi in maniera incontrollata, di provocare danni a persone cose o altri animali e di invadere zone precluse al pascolamento o superfici di altra proprietà o conduzione;
  - Gestire in modo razionale la mandria e i pascoli a lui affidati, sfruttando razionalmente tutta la superficie disponibile. La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate. Gli accumuli di deiezioni eventualmente presenti sul pascolo dovranno essere smaltiti attraverso opportuno spargimento delle stesse sulle superfici pascolate; eventuali rifiuti inorganici presenti sulla superficie del pascolo dovranno essere opportunamente raccolti ed asportati;
  - Utilizzare tutte le superfici assegnate ed i fabbricati eventualmente relativi;
  - Segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni riscontrati o necessità di interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati e pascoli;
  - Mantenere in ottimo stato locali, manufatti, impianti, viabilità e pascoli, indipendentemente se private o comunali; In presenza di adeguati locali di caseificazione è obbligatorio effettuare la caseificazione in alpe.
  - La manutenzione ordinaria dei fabbricati, dei manufatti in genere e dei pascoli resta in carico al concessionario;
  - Asportare, alla scadenza del contratto, qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del concessionario dai pascoli e dai fabbricati.
3. Nel corso di qualsiasi operazione di movimentazione del bestiame, questo deve essere condotto e custodito da personale adeguato per competenze e numero, in modo da impedire danni a fondi limitrofi, a strutture e infrastrutture o a persone;
  4. Il bestiame non può sostare lungo le strade qualunque sia la loro classificazione;
  5. I cani utilizzati per le attività di pastorizia e di guardiania devono essere custoditi e guidati da personale esperto. Nelle ore notturne i cani da guardiania devono essere rinchiusi con il gregge nei recinti;
  6. La costruzione o la posa di abbeveratoi fissi o di qualsiasi attrezzatura pastorale fissa sui terreni di proprietà comunale dovrà essere autorizzata dal comune, previo parere favorevole della Commissione agricoltura, che si riserva la facoltà di fornire prescrizioni circa le caratteristiche tecniche minime, le tipologie costruttive ed i materiali impiegabili.

#### **ART. 17 TRANSITO ESCURSIONISTI E CONDUTTORI MTB**

1. Lo sfruttamento razionale dell'Alpeggio dovrà avvenire nel rispetto degli obblighi della legge regionale n. 2/2009 e ss.mm.ii circa il transito di escursionisti e delle mountain bike per cicloturismo su tutte le strade interpoderali e sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale. A tal fine si dispone che i conduttori dei pascoli dovranno consentire il libero transito a cicloturisti ed escursionisti sulle strade interpoderali o sui sentieri che attraversano i pascoli in modo da arrecare il minor danno possibile agli stessi.

#### **ART. 18 CONTROLLI SUI PASCOLI**

1. Il Comune e la Commissione Agricoltura si riservano di effettuare sopralluoghi annuali, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato dei pascoli dei fabbricati e delle infrastrutture, la loro corretta gestione ed il rispetto del presente regolamento. In caso di riscontro di inadempienze di qualsiasi genere, viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare i danni. La Commissione pascoli nei suddetti verbali può indicare prescrizioni sulla gestione o interventi specifici da eseguire. Il verbale contiene anche le eventuali sanzioni.
2. Qualora il conduttore si sia impegnato alla realizzazione di opere di miglioramento Il sindaco (o un suo delegato) e la Commissione Agricoltura possono effettuare sopralluoghi, anche senza preavviso, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la rispondenza con quanto indicato nel capitolato di concessione. In caso di riscontro di inadempienze viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare eventuali ritardi e le mancate rispondenze rispetto al capitolato.

#### **ART. 19 VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA**

1. All'inizio della concessione, così come alla scadenza dello stesso, a cura della proprietà, ed in contraddittorio con l'affittuario, saranno redatti rispettivamente un verbale di consegna e un verbale di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature.

#### **ART. 20 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI**

1. Il concessionario dovrà richiedere alla proprietà l'autorizzazione per l'eventuale domanda di contributi pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento strutturale degli immobili e dei pascoli ed informare la proprietà del loro eventuale ottenimento. In ogni caso l'ottenimento da parte dell'affittuario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituiranno in alcun modo vincolo temporale ai fini di un prolungamento della durata della concessione.

#### **ART. 21 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE.**

1. E' ammesso il recesso del concessionario dalla concessione-contratto prima della naturale scadenza. In tal caso, quest'ultimo dovrà darne comunicazione al Comune al termine della stagione pascoliva e comunque non oltre il 1<sup>a</sup> dicembre di ciascun anno al fine di consentire la assegnazione del pascolo ad altri operatori interessati.

2. La risoluzione della concessione-contratto per grave inadempimento del concessionario potrà essere disposta dal Comune concedente nei seguenti casi:

- qualora vengano adottati nei confronti del concessionario provvedimenti restrittivi della libertà personale o gravi sanzioni penali;
- mancato pagamento, anche parziale, di due o più canoni mensili di concessione entro le date ultime di scadenza;
- gravi inadempimenti degli obblighi stabiliti dalla concessione-contratto e/o dal presente Regolamento in merito al normale e razionale utilizzo dei beni concessi in uso esclusivo, mutata destinazione d'uso dei locali, instaurazione dei rapporti di subaffitto, inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente regolamento;
- morte del conduttore quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
- fallimento del concessionario;
- reiterata violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, intendendosi come tale l'accertamento e la contestazione di almeno tre infrazioni realizzate nell'arco temporale di durata del rapporto di concessione;
- sub-concessione non autorizzata a favore di terzi delle aree pascolive concesse in uso o di una parte delle stesse superiore al 30% della superficie concessa in uso.

#### **ART. 22 PROVENTI DEI PASCOLI**

1. Le entrate derivanti dalla concessione dei pascoli e dei fabbricati di proprietà comunale sono utilizzate dal comune prioritariamente per spese di investimento e miglioramenti fondiari, strutturali e infrastrutturali, nonché iniziative di valorizzazione del territorio con ritorni a favore degli abitanti di Bobbio Pellice.

#### **ART. 23 API**

1. Sul territorio degli Alpeggi è ammesso il nomadismo delle Api. Suo ogni alpeggio verranno individuati a cura della Commissione Agricoltura una o più aree, che dovranno essere recintate, per la collocazione degli alveari, avendo cura di evitare zone di transito sia umano che animale. I richiedenti dovranno formulare regolare domanda entro il..... corredata dalla documentazione prevista dalle normative vigenti. A cura

della Giunta Comunale verrà stabilito l'importo dovuto per ogni alveare, tale importo si intende ridotto del 50% per gli agricoltori residenti nel Comune di Bobbio Pellice

#### **TITOLO IV – PENALITA' E NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **ART. 24 PENALI**

1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme specifiche in materia, in caso di inosservanza del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
  - Mancata consegna (o consegna oltre i termini previsti) dei documenti richiesti per la stipula della concessione e/o occorrenti al comune o alla Commissione Agricoltura per verifiche, controlli o quanto sia ritenuto necessario: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
  - Pascolo in aree sottoposte a divieto di pascolamento: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
  - Pascolo al di fuori dei periodi consentiti nel presente Regolamento: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
  - Sovraccarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno eccedente il CMM stabilito per il Comprensorio di pascolo;
  - Sottocarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno in difetto rispetto al Carico minimo stabilito per il comprensorio di pascolo;
  - Sconfinamento con il bestiame dal comprensorio di pascolo, pascolamento libero, stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per l'incolumità di terzi: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
  - Violazione delle norme generali di gestione dei pascoli: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
  - Mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento (diversi da quelli indicati nei commi precedenti): da € 100 a € 500 per ogni violazione.
2. Per ritardo di pagamento delle rate dei canoni di concessione sono applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente;
3. Qualora venissero rilevate le indicate inadempienze ed infrazioni, il Comune di Bobbio Pellice potrà provvedere all'applicazione delle penali indicate: in questo caso il conduttore ne verrà informato mediante apposita comunicazione scritta. Il conduttore dovrà provvedere al pagamento della penale entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica e provvedere alla risoluzione dell'inadempienza entro il medesimo termine. In caso di mancato pagamento della penale entro i termini indicati la stazione appaltante potrà introitare direttamente le somme dovute rivalendosi sul deposito cauzionale. Pertanto, salvo il verificarsi di situazioni comportanti la risoluzione anticipata del contratto, alla scadenza del contratto medesimo la cauzione di cui al citato paragrafo verrà restituita la netto delle penali introitate. Qualora il deposito cauzionale non risultasse sufficiente al pagamento delle penali, la stazione appaltante procederà all'immediata risoluzione del contratto.

##### **ART.25 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui si manifestino situazioni non previste nel presente Regolamento, il Comune si riserva la facoltà di disporre provvedimenti differenti a quanto qui disposto, previo parere della Commissione agricoltura.